COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 28/11/2023

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 6 febbraio 2018, ed ha estinto il finanziamento a ottobre 2021, in corrispondenza della rata n. 40/120. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 03/02/2023, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.417,06, oltre alla restituzione "delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute." Parte ricorrente chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata, per € 205,03, ed il rimborso di € 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue. L'intermediario fa presente di avere rimborsato la quota parte non maturata delle spese di istruttoria, unico onere non rimborsato in sede di conteggio estintivo, per € 235,68 calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato (tenuto conto che lo stesso legislatore italiano ha dimostrato di preferire tale modalità di conteggio, allorquando ha novellato l'art. 125sexies del D. Lgs. n. 385/1993.) L'intermediario documenta di aver eseguito un bonifico di € 255,68 (comprensivi del rimborso delle spese di presentazione del ricorso) in data 02.08.2023.
Chiede al Collegio di respingere il ricorso e dichiararne la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.
Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento all'orientamento condiviso tra i Collegi secondo cui le spese di istruttoria, anche in mancanza di descrizione, hanno natura up front salvo che il loro ammontare non risulti abnorme.

Per gli oneri assicurativi è stato invece utilizzato il criterio pro rata temporis sul premio complessivo, non essendo noto il premio imponibile e non risultando la pattuizione di un diverso criterio contrattuale di rimborso.

Con riferimento a tali oneri, in tabella è stato inserito in rimborso di € 1.082,06, riportato in conteggio estintivo con la dicitura "Storno Servizi Accessori".
Il risultato è indicato nella sottoelencata tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	40
rate residue	*80*

TAN	*10,49%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*66,67%*
- in proporzione alla quota interessi	*49,33%*

n/c			restituzioni: importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Spese di istruttoria	*(up front)*	€ 500,00	*€ 333,33* ○	€ 246,66 ◉	○	€ 235,68	€ 10,98
○	oneri assicurativi	*(recurring)*	€ 1.708,71	€ 1.139,14 ◉	*€ 842,92* ○	○	€ 1.082,06	€ 57,08
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 68,06**
interessi legali	sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.417,06), poiché quest'ultimo utilizza il criterio *pro rata temporis* lineare per tutti gli oneri contrattuali e non tiene conto dei rimborsi intervenuti in conteggio estintivo e successivamente.
Parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote insolute di cui chiede il rimborso e la relativa domanda non può essere accolta.

Il ricorrente afferma poi che la commissione di estinzione anticipata è stata illegittimamente applicata, e ne chiede la restituzione. Giova rammentare che, secondo il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020), «*la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.*». L'espressione "importo rimborsato in anticipo" «*deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*» (così ancora il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11679/2021).
Dai documenti in atti risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 206,89.
Tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno, e che il debito residuo era superiore a 10.000,00 euro, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-*sexies*, comma 3, T.U.B.
Peraltro, dai documenti in atti risulta che l'importo rimborsato in anticipo fosse pari a € 20.341,40 (29.563,20-3,20-7.936,54-200,00-1.082,06), e pertanto l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicabile nella misura massima di € 203,41.
Questo Collegio costantemente afferma il principio per cui se la commissione di anticipata estinzione è applicata in misura superiore al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, l'addebito è illegittimo e ne va disposta la restituzione integrale (così, ad es., decisione n. 8414 del 2020). Non emergono nel caso di specie ragioni per discostarsi da questo orientamento.
Tuttavia, il ricorrente quantifica la propria domanda in tema di commissione di anticipata estinzione nel minor importo di € 205,03 e, pertanto, sulla base del principio della domanda, l'importo complessivamente dovuto al ricorrente è pari a € 273,09 (68,06+205,03).
Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.
Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 273,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA